

**NOTA DELL'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
IN MERITO AD ALCUNE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE DELLA
REGIONE SICILIA 26 MARZO 2002, N. 2, RECANTE DISPOSIZIONI
PROGRAMMATICHE E FINANZIARIE PER L'ANNO 2002**

1. Premessa

- 1.1 L'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) ritiene che alcune disposizioni contenute nella legge della Regione Sicilia 26 marzo 2002, n. 2 (di seguito: legge regionale n. 2/02), recante disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2002, possano determinare gravi impedimenti alla realizzazione degli obiettivi di liberalizzazione del mercato nazionale ed europeo del gas naturale, nonché potenziali rilevanti ripercussioni sullo sviluppo della concorrenza e sulle condizioni di approvvigionamento.
- 1.2 L'articolo 6 di detta legge regionale n. 2/02 istituisce un tributo cosiddetto "ambientale", che si traduce in un tributo avente l'effetto economico di un dazio sul trasporto del gas naturale. Essendo l'onere potenzialmente trasferibile nelle tariffe, ciò comporterebbe un sensibile aggravio tariffario e creerebbe un precedente suscettibile di modificare i rapporti di prezzo tra le varie fonti energetiche e di determinare ulteriori conseguenze, incluse iniziative a carattere imitativo, da parte di altre Regioni.
- 1.3 Con l'articolo 67 della legge regionale n. 2/02 sono state adottate disposizioni che modificano, per il solo territorio della Regione siciliana, la vigente normativa in materia di clienti idonei nel settore del gas naturale (di cui al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 167/00), che attua la direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale), differendo il termine dal quale la libertà di scelta del fornitore da parte dei clienti del gas naturale sarà estesa a tutti. Ne conseguirebbero sia una differenza di condizioni tra clienti del servizio in relazione alla loro localizzazione sia una differenza di condizioni competitive tra imprese.
- 1.4 Al fine di conoscere l'avviso della Commissione europea in merito ai profili di incoerenza delle norme regionali sopra richiamate rispetto al quadro normativo comunitario di riferimento del settore del gas naturale, e al fine di invitare la Commissione europea ad assumere le iniziative ritenute più opportune, l'Autorità segnala con questa nota gli effetti che possono derivare al mercato

nazionale ed europeo del gas naturale dall'applicazione delle disposizioni regionali siciliane.

2. Il tributo sul gasdotto

- 2.1 Il tributo istituito dall'articolo 6 della legge regionale n. 2/02 è così delineato:
- a) il presupposto dell'imposizione è costituito dalla presenza, sul territorio regionale, di gasdotti classificabili di prima specie ai sensi del decreto del Ministro dell'Interno 24 novembre 1984, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 12 del 15 gennaio 1985, cioè con pressione massima di esercizio superiore a 24 bar, “*nei quali è contenuto il gas*”;
 - b) il tributo è istituito “*allo scopo di finanziare investimenti finalizzati a ridurre e prevenire il potenziale danno ambientale derivante dalle condotte installate sul territorio della Regione siciliana, nelle quali è contenuto il gas metano*”. Il gettito del tributo “*è destinato a finanziare iniziative volte alla salvaguardia, alla tutela e al miglioramento della qualità dell'ambiente con particolare riguardo alle aree interessate dalla presenza delle condotte*”;
 - c) “*soggetti passivi dell'imposizione sono i proprietari dei gasdotti classificabili di prima specie*” ai sensi del predetto decreto ministeriale, ricadenti nel territorio regionale, “*che effettuano almeno una delle seguenti attività: trasporto, distribuzione, vendita, acquisto*”;
 - d) “*la base imponibile è costituita dal volume dei gasdotti, misurato in metri cubi*”;
 - e) il tributo è determinato annualmente con legge regionale. “*Per l'anno 2002, il tributo è determinato nella misura di 153 euro per metro cubo di gasdotto*”.

Quanto agli effetti economici del tributo, occorre prima di tutto segnalare che l'unico gasdotto esistente sul territorio siciliano avente le caratteristiche per essere assoggettato al tributo è di proprietà della società Snam Rete Gas Spa, che ha chiesto all'Autorità il riconoscimento in tariffa dell'onere aggiuntivo determinato dal nuovo tributo regionale, in quanto costo sopravvenuto derivante da un mutamento del quadro normativo.

- 2.2 La società SNAM Rete Gas Spa ritiene che la sua richiesta sia riconducibile ad una deliberazione della stessa Autorità 30 maggio 2001, n. 120/01, adottata in attuazione dell'articolo 23, commi 2 e 3, del soprarichiamato decreto legislativo n. 164/00, con la quale sono stati fissati i criteri per la determinazione delle tariffe per il trasporto e il dispacciamento del gas naturale (che, in attuazione, tra l'altro, del principio di aderenza delle tariffe ai costi, ha previsto, tra i parametri per la determinazione delle tariffe, quello indicato con il simbolo Y che dovrebbe tener conto dei “costi derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali e a mutamenti del quadro normativo”).

- 2.3 L'eventuale riconoscimento in tariffa dell'onere derivante dall'imposizione regionale determinerebbe un aumento, corrispondente all'ammontare del tributo, dei ricavi riconosciuti a partire dai quali sono calcolati annualmente i diversi corrispettivi di capacità facenti parte della tariffa di trasporto, ovvero il corrispettivo di capacità per il trasporto sulla rete nazionale e il corrispettivo di capacità per il trasporto sulla rete regionale.

Nell'ipotesi in cui il tributo venga posto a carico della generalità dei clienti finali, questo determinerebbe un aumento del costo unitario di trasporto per tutte le importazioni immesse nel sistema nazionale attraverso le infrastrutture ubicate in Sicilia.

- 2.4 L'effetto finale del tributo imposto, in termini tariffari, sarebbe, con le ipotesi di cui al punto precedente, quello di un aumento dei corrispettivi di entrata nel sistema di trasporto del gas dalla Sicilia, pari a circa il 30%. Ciò determinerebbe un aumento del costo di importazione dall'Algeria stimabile in circa il 5%. A fronte di un tale aumento, in una situazione di attesa crescita della domanda, gli altri produttori esteri di gas, che non transitano per il gasdotto che attraversa la Sicilia, potrebbero decidere aumenti dei prezzi fino al loro riallineamento sul mercato finale. Essi volgerebbero così a proprio vantaggio la distorsione dei prezzi che si sarebbe creata con il tributo sul gasdotto siciliano. Si configurerebbe così un caso di aiuto a favore delle imprese operanti nel settore non assoggettate al tributo e, quindi, una violazione dell'articolo 87 del Trattato istitutivo della Comunità europea.
- 2.5 Va inoltre considerato che il tributo determina un aumento, stimato pari al 10% degli oneri complessivi per la realizzazione di nuove infrastrutture nella Regione Sicilia, pregiudicando da un lato lo sviluppo di nuovi investimenti nella Regione, dall'altro la realizzazione delle iniziative già programmate per nuove importazioni di gas.
- 2.6 Si determinerebbe infine sia un aumento dei corrispettivi di uscita in Sicilia e in parte nell'intera area del Mezzogiorno italiano (aumento percentualmente rilevante, poiché applicato a livelli tariffari iniziali che sono bassi per effetto del criterio della non penalizzazione delle aree del Mezzogiorno previsto dall'articolo 23 del decreto legislativo n. 164/00) sia un aumento via via di impatto minore man mano che si sale verso Nord. Il diverso impatto, stimabile in una forchetta che va dal +90% per la Sicilia al +15% per il Centro Italia, è da mettere in relazione con il diverso peso relativo che assume per ciascuna tratta l'aumento dei costi sul tratto siciliano rispetto al totale dei costi della tratta stessa.
I corrispettivi di capacità per l'utilizzo della rete regionale aumenterebbero, infine, in tutto il territorio nazionale di oltre il 6%.

Pertanto, invece della diminuzione del 20% dei corrispettivi di capacità che è attualmente attesa per il prossimo anno termico, si avrebbe un loro aumento, con conseguenti effetti negativi sui prezzi finali del gas per i clienti finali.

3. Modifica di date per la liberalizzazione del mercato del gas

- 3.1 L'articolo 67, comma 6, della legge regionale n. 2/02, modifica le disposizioni della direttiva 98/30/CE, in ordine alla definizione di regole volte ad individuare il livello minimo vincolante di apertura del mercato del gas, attraverso la definizione dei clienti idonei.

L'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 98/30/CE, individua due tipologie di clienti idonei che gli Stati membri devono immediatamente riconoscere senza possibilità di procrastinare tale riconoscimento. Si tratta:

- a) degli “impianti di gas per la produzione di energia elettrica, a prescindere del loro livello di consumo annuale”;
- b) degli “altri clienti finali il cui consumo sia superiore a 25 milioni di metri cubi di gas all’anno su base di consumo per località”.

- 3.2 Per contro, l'articolo 67, comma 2, della legge regionale n. 2/02, non prevede immediata tutela per le due categorie sopra individuate, ma riconosce la qualifica di cliente idoneo a tutti i clienti finali secondo le seguenti cadenze temporali: “dall’1 gennaio 2004, ai clienti finali siti in comuni con più di 10.000 clienti attivi; dall’1 gennaio 2006, ai clienti finali siti in comuni con più di 5.000 clienti attivi; dall’1 gennaio 2008, ai clienti finali siti in comuni con più di 3.000 clienti attivi; dal 2010, a tutti quelli attivi in ogni comune”.

Sotto questo profilo, la disposizione contenuta nella legge regionale n. 2/02, oltre a produrre un contrasto con l'articolo 14 del Trattato istitutivo della Comunità europea, si pone anche in contrasto con il sopra citato articolo 18 della direttiva 98/30/CE, introducendo ostacoli e operando un indebito rallentamento all'apertura del mercato del gas naturale.